data pubblicazione 26/04/2010

IL CASO.it

Tribunale di Vicenza, 15 maggio 2008 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento – Accertamento del passivo – Obbligo di motivazione in sede di verifica tempestiva – Non sussiste.

Anche dopo la riforma dell'accertamento del passivo, il difetto di motivazione del Giudice delegato, quand'anche la motivazione sia del tutto omessa o inconferente, non determina vizio del provvedimento di esclusione del credito, tale da comportarne l'ammissione in sede di opposizione allo stato passivo, sia perché è il Tribunale che fornisce la motivazione definitiva a seguito di accertamento pieno, sia perché non è concepibile l'ammissione al passivo soltanto a causa di pretesi vizi della motivazione del provvedimento del Giudice delegato, attesa la sommarietà e non definitività dell'accertamento del credito compiuto nella verifica tempestiva. (gl) (riproduzione riservata)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21 luglio 2006 e notificato il 16 ottobre 2006, Banca * spa esponeva di essersi insinuata al passivo del fallimento R. di P. A. per la somma a credito di € 293.564,30 (quale saldo passivo del c/c n. *), e di essere stata invece ammessa per il minore importo di € 202.307,46, ricalcolati gli "interessi al tasso soglia dal 4.4.2003, data di costituzione dei depositi a garanzia"; eccepiva la mancanza di motivazione del provvedimento; nel merito, chiedeva la riforma del medesimo, rilevando la mancanza di qualsiasi riferimento concreto in ordine agli interessi ed ai depositi in garanzia.

Si costituiva il Fallimento, osservando che la ditta fallita aveva in essere altri quattro conti correnti, oltre a quello il cui saldo passivo era stato insinuato nel fallimento, due dei quali erano in passivo (il n. conto2 per € 97.151,81 ed il n. conto3 per € 147.523,97), e sono stati estinti il 22.5.2003 ed il 24.6.2003, mentre gli altri due (il n. conto4 e il n. conto5) presentavano un saldo costantemente attivo, ed avrebbero dovuto essere utilizzati in parziale compensazione del debito, così riducendo gli effetti della progressione del debito, particolarmente con riferimento al montante degli interessi; che in tal modo era stato violato il dovere generale di buona fede nell'esecuzione del rapporto, anche in violazione dell'art. 5 del contratto di conto corrente stipulato inter partes, che prevede la compensazione ex lege tra più saldi attivi e passivi; che, pertanto, rifatti i conteggi degli interessi a partire dal 4.4.2003, momento di coesistenza dei conti, quanto dovuto corrispondeva a quanto ammesso al passivo, calcolando un tasso soglia medio.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni il 15.11.2007, veniva in tale udienza rimessa al Collegio per la decisione, con termine fino al 14.1.2008 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 4.2.2008 per le repliche eventuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla motivazione del rigetto.

Secondo Banca * la motivazione del rigetto è insufficiente.

In realtà, in sede di verifica dello stato passivo, caratterizzata da celerità e sommarietà, non esiste alcun obbligo di motivazione esaustiva, ma, semmai, soltanto di enunciazione sommaria delle ragioni del rigetto (Trib. Milano 1º febbraio 1982), che il Giudice delegato ha adempiuto con l'indicare a sostegno del provvedimento il ricalcolo degli interessi, e che il Tribunale può integrare nel giudizio di opposizione, dovendo lo stesso riesaminare l'intero rapporto da cui trae origine il credito insinuato (Trib. Venezia 27 giugno 1986, Fall. 1987, 106; App. Torino 26 marzo 1986, Fall. 1986, 1154; Trib. Milano 4 maggio 1987, Fall. 1987, 997).

Sotto altro, significativo profilo, ai fini che qui rilevano, la giurisprudenza ha affermato che nulla impedisce al curatore di far valere nel giudizio di opposizione, in via di eccezione, ragioni d'infondatezza della pretesa del ricorrente diverse da quelle già enunciate

nell'originario provvedimento di non ammissione del credito al passivo, non essendovi alcun onere di sollevare tutte le possibili contestazioni nel corso dell'adunanza prevista dall'art. 96 l.f. (Cass. 1º agosto 1996 n. 6963, Fall. 1997, 468), attesa la natura di ordinario giudizio di cognizione dell'opposizione allo stato passivo, nell'ambito del quale l'opponente assume la veste di attore (e deve fornire ex novo la prova piena del suo credito) ed il Curatore quella di convenuto.

In questi termini è anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'oggetto del giudizio di opposizione "non è costituito dalla verifica delle ragioni del mancato accoglimento della domanda di inserimento nello stato passivo, bensì dall'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ammissione, che è esteso a tutti i profili attinenti al rapporto controverso" (Cass. 3 maggio 2005 n. 9163, G.civ. 2006, I, 129), sicché sarà il Tribunale a dover fornire la piena motivazione sul provvedimento dieventuale esclusione, ove sia confermata (v. Trib. Padova 28 maggio 2001, G.mer. 2002, I, 405).

Cosicché il difetto di motivazione del Giudice, quand'anche la motivazione fosse del tutto omessa o inconferente, non dovrebbe sortire alcun effetto in ordine all'ammissione del credito, sia perché è il Tribunale che fornisce la motivazione definitiva, sia perché non sarebbe concepibile l'ammissione al passivo soltanto a causa di pretesi vizi della motivazione del provvedimento del Giudice delegato, attesa la sommarietà e non definitività dell'accertamento del credito compiuto in sede di verifica tempestiva.

Così argomentando, deve ritenersi legittimo anche un provvedimento di rigetto, <<perché il rapporto è da approfondire>>, spesso riscontrato nella pratica, che non ha certo significato tecnico giuridico, ovvero di rigetto sic et simpliciter, in cui vanno ritenute sottese le ragioni di non convincimento del Giudice delegato, il quale, anche se solo nutra dei dubbi sulla fondatezza della pretesa, ha il dovere di rigettare l'insinuazione, rinviandone l'accertamento completo e definitivo al giudizio del Tribunale.

Per gli stessi motivi il Giudice delegato non è tenuto ad ammettere il credito con riserva.

La situazione non può dirsi mutata a seguito della recente riforma della legge fallimentare, con particolare riguardo alla materia dell'accertamento del passivo, stante il carattere di sommarietà e di speditezza (ribadita dal terzo comma dell'art. 95 l.f.) che ha conservato la fase della verifica del passivo, nell'ambito della quale, a maggior ragione ora che il giudice delegato non partecipa alla preparazione del progetto di stato passivo, non è sempre possibile giungere ad un giudizio che sia immediatamente tranquillizzante sulla fondatezza delle pretese creditorie.

Nel merito.

La Banca ha insinuato al passivo il proprio credito di € 293.564,30, quale saldo passivo del conto corrente n. *, compresi gli interessi per € 153.296,74.

Il Curatore ha ricalcolato gli interessi sulla base di un tasso soglia medio (9,52%), ammettendo al passivo il credito di € 202.307,46, di cui per interessi € 62.039,90, in considerazione del fatto che il fallito intratteneva con l'opponente altri due conti correnti (a tacere dei due conti estinti il 22.5.2003 ed il 24.6.2003), il n. conto4 e il n. conto5, che avevano un saldo costantemente in attivo, che non è mai stato utilizzato per ridurre l'esposizione debitoria del conto passivo, così determinando un abnorme incremento degli interessi maturati su un passivo progressivamente sempre più elevato rispetto a quello che avrebbe potuto essere operando periodiche compensazioni.

D'altro canto, la sproporzione tra il credito in linea capitale e quello per interessi (secondo la domanda della Banca) è evidente per chiunque.

Così operando, la Banca ha violato da un lato il dovere generale di buona fede nell'esecuzione del rapporto, e dall'altro lato anche l'art. 5 del contratto di conto corrente stipulato inter partes, che prevede la compensazione ex lege tra più saldi attivi e passivi: "quando esistono tra la Banca e il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito (...) ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto".

Tale disposizione contrattuale corrisponde esattamente alla regola posta dagli artt. 1243 e 1853 c.c., riguardanti la compensazione ex lege di crediti reciproci, liquidi ed esigibili, che si deve realizzare normalmente, salvo patto contrario.

Pertanto, rifatti i conteggi degli interessi a partire dal 4.4.2003, momento di coesistenza dei conti, e tenuto conto di un tasso soglia medio, che per quanto non trovi riscontro contrattuale, può ritenersi equitativamente accettabile, in ragione del concreto interesse alla

decisione di entrambe le parti, senza ulteriormente dilatare i tempi ed i costi del processo con una dispendiosa indagine peritale, che cambierebbe di poco il risultato, si deve ritenere corretto il credito già ammesso al passivo, di € 202.307,46, comprensivo di interessi per € 62.039,90 (cfr. doc. n. 8 del Fallimento).

Ne consegue il rigetto dell'opposizione.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza.

P. Q. M.

IL CASO.it

Il Tribunale, in composizione collegiale,

definitivamente pronunciando;

ogni contraria ed altra istanza rigettata;

rigetta l'opposizione allo stato passivo del Fallimento R. di P. A. proposta dalla Banca * spa con ricorso depositato il 21.7.2006 e notificato il 16.10.2006;

condanna la Banca * spa al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento R. di P. A., che liquida in complessivi € 9.790,25, di cui € 112,00 per spese in senso stretto, € 1.074,25 per spese generali, € 2.294,00 per diritti ed € 6.300,00 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva (20%).

Così deciso in Camera di consiglio Il giorno 15.5.2008.

3